

Utilizzo di carri merci di proprietà della ferrovia.

Disposizioni per l'utilizzo

Valevole dal 1.1.2023

Riepilogo/indice

1	Aspetti generali	2
2	Ordinazione e restituzione di carri, unità di carico e attrezzature di carico	2
3	Stato dei carri e segnalazione di carri danneggiati	3
4	Fornitura dei carri	3
5	Intervalli di carico	4
6	Tassa di sosta dei carri in caso di superamento dell'intervallo di carico	4
7	Parcheggio di carri merci di proprietà della ferrovia su un binario ferroviario	5
8	Pulizia dei carri per il trasporto di foraggi e generi alimentari	5
9	Regolazione di danni da impatto a carri merci di FFS Cargo	5
10	Noleggio a breve termine dei carri merci di FFS Cargo	6
11	Assegnazione fissa di carri merci di proprietà di FFS Cargo	6

1 Aspetti generali

- 1.1** Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo di carri merci di proprietà della ferrovia. Tra di essi rientrano tutti i carri di proprietà di FFS Cargo, in genere identificati dalla sigla «CH-SBBC», nonché i carri merci di proprietà di ferrovie estere (ad es. SNCF Fret, DB Schenker Rail) che FFS Cargo gestisce sulla rete delle FFS praticamente come se fossero carri merci propri.
- 1.2** Il cliente è responsabile per il rispetto delle seguenti disposizioni e risponde nei confronti di FFS Cargo del pagamento delle prestazioni supplementari menzionate nel presente documento.
- 1.3** Per i carri merci di altri detentori valgono le «Disposizioni per l'utilizzo di carri merci di altri detentori».
- 1.4** FFS Cargo in qualità di detentore di carri merci è partner contrattuale del Contratto uniforme d'utilizzo dei carri merci – CUU. Inoltre, FFS Cargo è soggetto responsabile della manutenzione (ECM) certificato per i carri merci di sua proprietà.
- 1.5** Tutti i prezzi concernenti l'utilizzo dei carri sono determinati dal documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA».

2 Ordinazione e restituzione di carri, unità di carico e attrezzature di carico

- 2.1** I carri, le unità di carico e le attrezzature di carico devono essere ordinati per via elettronica mediante e-mail, CIS-online, e-Services, EDI e fax oppure telefonicamente al Servizio clienti chiamando il numero 0800 707 100 / tasto 1. Sul sito web di FFS Cargo, nella rubrica «Centro clienti» alla voce «Moduli», è disponibile un testo prestampato per l'ordinazione di carri.
- 2.2** L'ordinazione può essere effettuata fino a 12 mesi prima del giorno di carico. È fatta salva la possibile modifica degli orari e dei punti di servizio a seguito del cambiamento d'orario. Per i posti di carico in Svizzera, l'ordinazione deve essere effettuata entro le ore 8.00 del giorno (feriale) precedente l'approntamento. Se il posto di carico è situato all'estero, l'ordinazione deve essere effettuata almeno due giorni lavorativi prima dell'approntamento, sempre entro le ore 8.00. Al momento dell'ordinazione, il cliente deve indicare la destinazione del successivo trasporto. La fornitura si intende concordata se, una volta che ha ordinato i carri, il cliente non risponde con una disdetta immediata alla comunicazione che FFS Cargo ha inviato a conferma di luogo e condizioni.
- 2.3** FFS Cargo mette a disposizione carri e unità di carico appropriati per il trasporto nella misura in cui siano disponibili e a patto che lo scopo d'utilizzo e il luogo di destinazione permettano l'impiego del carro desiderato. Qualora il tipo di carro richiesto dal cliente non fosse disponibile e se al momento dell'ordinazione il cliente ha indicato un tipo di carro sostitutivo, FFS Cargo si riserva il diritto di mettere a disposizione un tipo di carro simile.
- 2.4** In caso di utilizzo illecito, ad es. qualora si utilizzi un carro merci che non è stato né ordinato, né confermato né noleggiato, FFS Cargo addebita un forfait giornaliero di CHF 800 per carro fino al giorno della restituzione del carro vuoto a FFS Cargo.
- 2.5** I carri merci di proprietà di ferrovie estere sono soggetti a condizioni di utilizzo speciali. Il loro impiego è consentito solo per determinate destinazioni di trasporto, situate in genere nel Paese di appartenenza dei carri merci. Per informazioni sulla possibilità di effettuare (nuovi) carichi di questi carri merci si rimanda al servizio di accettazione delle ordinazioni di carri al numero 0800 700 100 / tasto 1.
- 2.6** I carri merci confermati possono essere disdetti gratuitamente entro i due giorni lavorativi precedenti la giornata d'utilizzo prevista. Qualora la disdetta di ordinazioni non venga
-

effettuata entro tale termine, FFS Cargo addebita un'indennità secondo i «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA», il cui importo varia a seconda del momento in cui viene effettuata la disdetta.

- 2.7** Qualora FFS Cargo non metta a disposizione il carro merci alla data e/o all'orario garantiti, i costi supplementari conseguenti, previa loro attestazione da parte del committente dei carri, si intendono a carico di FFS Cargo fino a un importo massimo di CHF 500 per carro. Ulteriori rivendicazioni nei confronti di FFS Cargo restano escluse. Eccezione: se FFS Cargo ha provveduto a informare il committente del ritardo prevedibile entro le ore 8.00 del giorno precedente, FFS Cargo non è tenuta al suddetto indennizzo.
- 2.8** Il cliente annuncia unità di carico e carri vuoti e carichi come «Pronti per il ritiro» direttamente tramite CIS-online, e-Services o tramite e-mail/fax al Servizio clienti. Nota: l'ordine di trasporto o l'annuncio al team di manovra locale non sostituiscono l'annuncio di pronto per il ritiro.

3 Stato dei carri e segnalazione di carri danneggiati

- 3.1** Il cliente si impegna a trattare con cura e a regola d'arte i carri merci che gli vengono affidati e a rispettare tutte le prescrizioni determinanti per l'utilizzo e il carico.
- 3.2** Prima delle operazioni di carico, il cliente deve controllare che i carri, le unità di carico e le attrezzature di carico messi a sua disposizione siano idonei allo scopo previsto a norma di contratto, verificando inoltre che non evidenzino palesi difetti, compresa la sporcizia. Eventuali difformità devono essere comunicate immediatamente dal cliente al team di manovra locale di FFS Cargo, affinché il controllo tecnico ne sia informato e provveda a rimuoverle.
- 3.3** Il cliente risponde di qualsiasi danno ai carri, alle unità di carico e alle attrezzature di carico causato da lui stesso o da terzi da lui incaricati e ne dà immediata notifica al team di manovra locale di FFS Cargo.
- 3.4** Il cliente non deve risponderne qualora il danno sia riconducibile a un guasto o a un difetto già presente al momento della consegna e che è stato segnalato immediatamente a FFS Cargo. Se non è stata effettuata nessuna notifica e FFS Cargo constata un danno al momento del ritiro del carro, il cliente deve provare che il danno non è stato arrecato da lui o da un terzo da lui incaricato. Se il cliente non è in grado di fornire tale prova, è ritenuto responsabile del danno e dell'onere supplementare che ne risulta per FFS Cargo.
- 3.5** Salvo diverso accordo, FFS Cargo consegna ai clienti e ritira carri puliti. Se al momento del ritiro FFS Cargo constata un elevato grado di sporcizia, il cliente risponde per la pulizia e si fa carico dei costi aggiuntivi derivanti per FFS Cargo. A tale proposito, è irrilevante che la sporcizia sia da ricondurre al cliente stesso o a un terzo da lui incaricato. Per i carri destinati al trasporto di foraggi e generi alimentari, si applicano le disposizioni speciali indicate al capitolo 8.

4 Fornitura dei carri

- 4.1** La fornitura dei carri comprende:
- ➔ Approntamento del carro vuoto nell'impianto di carico e scarico o sul binario di raccordo del cliente
 - ➔ Messa a disposizione per la durata di trasporto concordata
 - ➔ Ritiro del carro vuoto nell'impianto di carico e scarico o sul binario di raccordo del cliente
- 4.2** Per la consegna e il ritiro sul binario di raccordo FFS Cargo addebita il prezzo concordato (forfait o tariffa oraria).
-

5 Intervalli di carico

- 5.1** Il cliente è responsabile del rispetto dei seguenti intervalli di carico:
- | | |
|---|--------|
| ➔ Per carri merci in carico o scarico | 24 ore |
| ➔ Per carri merci sottoposti a visita della dogana alla ricezione | 24 ore |
| ➔ Per carri merci di proprietà della ferrovia soggetti a ricarico | 48 ore |
- 5.2** Gli intervalli di carico valgono dal lunedì al venerdì per 24 ore al giorno. Se il punto di servizio è servito anche di sabato, l'intervallo di carico si estende fino alle ore 12.00 del sabato.
- 5.3** Al di fuori della suddetta finestra temporale l'intervallo di carico è sospeso. Se non è ancora scaduto alla fine di un giorno o entro le 12.00 del sabato, l'intervallo di carico riprende a partire dal primo giorno utile.
- 5.4** L'intervallo di carico comincia all'inizio della finestra temporale di servizio della consegna o all'inizio della prima finestra temporale di servizio utile nel caso in cui la consegna sia effettuata al di fuori di una finestra temporale di servizio.
- 5.5** L'intervallo di carico termina una volta trascorso il numero di ore specificato al punto 5.1. Qualora il termine di tale periodo sia al di fuori di una finestra temporale di servizio, l'intervallo di carico viene prolungato gratuitamente fino alla prima finestra temporale di servizio utile per il ritiro.
- 5.6** Qualora, contrariamente all'annuncio del cliente, nel caso specifico il carro merci non sia pronto per il ritiro, i costi per l'onere supplementare di FFS Cargo risultante (ad es. tentativo di ritiro, esecuzione del controllo tecnico) sono a carico del cliente.

6 Tassa di sosta dei carri in caso di superamento dell'intervallo di carico

- 6.1** Al superamento dell'intervallo di carico, FFS Cargo addebita una tassa di sosta dei carri come da «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA».
- 6.2** FFS Cargo addebita la tassa di sosta dei carri su base oraria. Dal calcolo di tale tassa è escluso il periodo di tempo che intercorre tra la finestra temporale di servizio nella quale l'intervallo di carico termina e la finestra temporale di servizio nella quale il carro merci è stato ritirato.
- 6.3** Nel corso dell'anno FFS Cargo ha la facoltà di adeguare gli importi della tassa di sosta dei carri per la quota dei carri in caso di oscillazioni nella domanda a seconda del tipo di carro. FFS Cargo pubblica le informazioni in merito alla modifica delle tasse di sosta dei carri nella rubrica «Centro clienti» del suo sito web, sotto la voce «Tariffe stagionali per la tassa di sosta dei carri merci di proprietà della ferrovia» con 14 giorni di anticipo. Inoltre, FFS Cargo comunica le modifiche nelle «Cargo News».
- 6.4** Dal 31° giorno civile di superamento dell'intervallo di carico FFS Cargo addebita, oltre alla tassa di sosta, un'indennità per mancato trasporto per ogni giorno aggiuntivo per un ammontare pari al triplo dell'importo della tassa di sosta dei carri.

7 Parcheggio di carri merci di proprietà della ferrovia su un binario ferroviario

- 7.1** Qualora il mittente o il destinatario non sia in grado di accettare puntualmente il carro che gli è stato assegnato e se FFS Cargo deve parcheggiare detto carro su binari ferroviari per un periodo di durata superiore alle quattro ore, FFS Cargo addebita una tassa di sosta dei carri maggiorata per il prolungamento del parcheggio, comprendente anche i costi di FFS Cargo per l'utilizzo del binario. In tal caso, FFS Cargo addebita anche l'onere di trasporto e di manovra supplementare.
- 7.2** I costi di tali prestazioni vengono addebitati anche nel caso in cui i carri merci di proprietà della ferrovia vengano parcheggiati sul binario ferroviario su richiesta del cliente e sulla base di un corrispondente accordo con il team di manovra locale.
- 7.3** FFS Cargo addebita la specifica tassa di sosta dei carri sul binario ferroviario per ogni ora iniziata, misurando in ore normali e non in ore lavorative. Il periodo soggetto alla tassa di sosta dei carri viene tuttavia sospeso durante i fine settimana e nei giorni festivi.
- 7.4** Per il tempo di sosta garantito gratuitamente della durata di quattro ore si applicano regole diverse da quelle relative all'intervallo di carico. Detto tempo di sosta inizia con il parcheggio dei carri e termina dopo quattro ore. La tassa di sosta dei carri è dovuta per ogni ora iniziata una volta decorso il periodo di sosta gratuito fino al ritiro.
- 7.5** Qualora, contrariamente all'annuncio del cliente, il carro merci non sia consegnabile, i costi per le conseguenti spese supplementari di FFS Cargo (ad es. costi per tentativo di consegna, esecuzione del controllo tecnico dei carri) sono a carico del cliente.

8 Pulizia dei carri per il trasporto di foraggi e generi alimentari

- 8.1** Se un carro destinato al trasporto di foraggi e generi alimentari si sporca, il cliente è tenuto a farsi carico di tutti i costi connessi alla pulizia (a umido) secondo le direttive di FFS Cargo per garantire la sicurezza dei foraggi e dei generi alimentari per i successivi trasporti.

9 Regolazione di danni da impatto a carri merci di FFS Cargo

- 9.1** Qualora il carro subisca danni da impatto mentre è sotto la custodia del cliente, il controllo tecnico di FFS Cargo rileva il danno (protocollo dei danni) ed esamina il sinistro in relazione alla responsabilità di carico o scarico del cliente. Il cliente documenta lo svolgimento di tale attività apponendo la propria firma sul protocollo dei danni. La Regolazione dei danni di FFS Cargo verifica sulla base del protocollo firmato se la colpa sia imputabile al cliente e lo informa immediatamente per iscritto nel caso in cui gli vengano addebitati i costi per l'eliminazione del danno.
- 9.2** Qualora il cliente taccia un danno o se FFS Cargo se ne accorge solo dopo la presa in consegna del carro, FFS Cargo si riserva il diritto di ricostruire l'accaduto utilizzando strumenti tecnici (immagini di telecamere, dati di sensori ecc.). Nel caso in cui il danno sia stato provocato dal cliente, FFS Cargo si riserva il diritto di imputare al cliente i corrispondenti costi (riparazione o diminuzione del valore del carro).
- 9.3** I costi per l'eliminazione del danno comprendono tutte le spese connesse all'eliminazione del danno. Tali costi comprendono in particolare:
- ➔ Costi per il trasferimento in officina (si applica la tariffa specificata nei «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA», distanza minima 0-150 km)
 - ➔ Indennizzo per il mancato utilizzo del carro (in genere della durata di tre giorni civili), calcolato secondo la regola di indennizzo di cui all'allegato 6 del Contratto uniforme d'utilizzo dei carri merci (CUU)
-

- ➔ Costi per l'esecuzione della riparazione, inclusi risultato dei controlli, pezzi di ricambio, tempo di lavoro, spese di manovra all'interno dell'officina
- ➔ Eventuali prestazioni supplementari (ad es. lo scarto del carro, la rimessa sui binari ecc.)

10 Noleggio a breve termine dei carri merci di FFS Cargo

- 10.1** Su richiesta, FFS Cargo noleggia carri merci a scopi di magazzino, eventi pubblici e PR, costruzione di binari e traffico di cantiere. Per richieste relative al noleggio a breve termine ci si deve rivolgere al Servizio clienti – Ordinazione di carri al numero 0800 707 100 / tasto 1.
- 10.2** Le condizioni di noleggio devono essere regolamentate in una convenzione sulle prestazioni a parte.

11 Assegnazione fissa di carri merci di proprietà di FFS Cargo

- 11.1** FFS Cargo ha la facoltà di assegnare in modo fisso i propri carri merci ai trasporti del cliente. L'assegnazione fissa deve essere regolamentata in una convenzione sulle prestazioni a parte.
- 11.2** Laddove nella convenzione sulle prestazioni separata non sia disposto diversamente, i carri merci di proprietà della ferrovia assegnati in modo fisso vengono trattati come carri merci privati o carri merci di altri detentori per quanto riguarda la fornitura del carro, l'intervallo di carico e la tassa di sosta dei carri. Per la fornitura del carro, l'intervallo di carico, i parcheggi e la tassa di sosta dei carri in questo caso specifico si applicano i paragrafi da 6 a 9 delle «Disposizioni per l'utilizzo di carri merci di altri detentori».